

STATUTO della

“SERIANA 2000 – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”

Articolo 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera. A) della Legge n. 381/1991, la Società Cooperativa denominata “**SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE .”**.”.

"La Società ha sede nel Comune di Cesenatico, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile. "

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere in Italia sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e ovunque unità locali operative.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

E' escluso in questo caso il recesso per i Soci dissenzienti.

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione Sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi Socio Sanitari, Assistenziali, Educativi ed istruzione ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/1991.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai Soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, Sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i Soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito Regolamento Interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c. dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

La Cooperativa può operare anche con terzi non Soci.

Articolo 4 (Oggetto Sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società così come definita all'articolo precedente nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la fornitura di Servizi Socio – Assistenziali – Sanitari ed Educativi a favore di Enti ed AmministrAzioni Pubbliche a Private; in particolare gestire la fornitura di tali Servizi a Persone adulte e minori autosufficienti e non autosufficienti, portatori di Handicap, tossicodipendenti, con problematiche fisiche e/o psichiatriche in forma diretta ed indiretta, integrale o parziale all'interno di Strutture Residenziali e di Accoglienza quali: Cliniche, Case di Cura, Ospedali, Case di Riposo, Case Albergo, Case di soggiorno, Case Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali,

Centri Socio Educativi, Comunità e/o presso il domicilio, e la fornitura di servizi alberghieri ed accessori strettamente legati a quelli sopra indicati.

Potrà altresì gestire servizi Socio Assistenziali, Sanitari ed Educativi ed accessori presso Asili Nido o Nidi di Infanzia, scuole Materne, Elementari e Medie.

Fornitura di servizi di Trasporto per Persone adulte, minori autosufficienti e non autosufficienti, portatori di handicap, di disabilità fisica e psichica anche grave, con idonei mezzi abilitati, omologati ed in regola con le normative di legge vigenti in materia.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi Sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con esclusione delle attività riservate ai sensi della vigente normativa, nonché, tra l'altro:

- concorrere ad aste e gare pubbliche o private, a licitazioni ed a trattative private.
- istituire o gestire uffici e sedi operative necessarie per l'espletamento delle attività Sociali.
- assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o, comunque accessorie alla attività Sociale.

- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed Organismi economici e consortili diretti a consolidare a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto Sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

Articolo 5 (Soci)

I Soci si impegnano ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi Sociali, alla osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei Soci è illimitato non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere Soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti e mestieri attinenti agli scopi della Cooperativa, che per la loro capacità effettiva di lavoro possono attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come Soci anche persone che svolgono mansioni tecniche ed amministrative in numero direttamente necessario al buon funzionamento dell'impresa Sociale.

Possono essere ammessi come Soci anche persone fisiche esercenti attività di assistenza e di consulenza e persone giuridiche pubbliche e private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 7 (Domanda di ammissione a Socio Lavoratore)

Chi intende essere ammesso come Socio Lavoratore dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento Interno e di attenersi alle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) c) d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- b) la deliberazione dell'Organo Sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante Socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.6.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La Deliberazione di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 8 (Obblighi del Socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, del capitale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle Deliberazioni adottate dalle decisioni dei Soci e/o dagli Organi Sociali;
- c) alla riservatezza per quanto attiene sia l'attività che ogni altra informazione relativa alla Cooperativa;
- d) Prestare la propria attività per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

E' fatto divieto ai Soci Cooperatori, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Organo Amministrativo, di aderire contemporaneamente ad altre Imprese, specialmente in quelle che perseguono identici Scopi Sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti Imprese concorrenti.

Articolo 9 (Diritti dei Soci)

I Soci hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila Soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle Deliberazioni del Comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di

quest'ultimo diritto è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Articolo 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Sociali.
- c) Il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione

Il recesso ha effetto:

- a) per quanto riguarda il rapporto Sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

b) per quanto riguarda il rapporto mutualistico tra Socio e Cooperativa, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 (Esclusione del Socio)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli Scopi Sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti Sociali, le Deliberazioni adottate dalle decisioni dei Soci e/o dagli Organi Sociali;
- c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle Azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Organo Amministrativo;
- e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca, per qualsiasi ragione, il provvedimento del licenziamento;
- f) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia per qualsiasi ragione risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 ultimo comma;
- h) che violi l'obbligo di riservatezza riguardo l'attività della Cooperativa;

- i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- j) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel Regolamento Interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- k) che danneggi moralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini fra i Soci;
- l) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- m) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali alla Cooperativa o arrechi comunque pregiudizio al suo regolare funzionamento;
- n) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le Delibere assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.

Articolo 14 (Liquidazione delle Azioni)

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del 100% (cento per cento) delle Azioni sottoscritte e versate, la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale, limitatamente al Socio diventa operativo, e comunque mai in misura superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.

Articolo 15 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto, di ottenere il rimborso delle Azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 14, nonché dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la morte del Socio.

Gli eredi e i legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle Azioni in favore dei Soci receduti od esclusi e degli eredi del Socio receduto, ove questo non sia stato richiesto entro 12 mesi dalla data di approvazione dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto diventa operativo.

Il valore delle Azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto, con delibera dell'Organo Amministrativo, alla Riserva Ordinaria della Cooperativa.

I Soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 sono tenuti al risarcimento dei danni eventualmente cagionato alla Cooperativa con la loro condotta.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle Azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento o da risarcimento danni.

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

Articolo 17 (Soci Volontari)

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991 possono essere ammessi come Soci Volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di

lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli Scopi Sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Articolo 18 (Domanda di ammissione a Socio Volontario)

Coloro che intendano essere ammessi come Soci Volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, al Regolamento Interno ed alle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- numero delle Azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore al limite minimo fissato dall'Organo Amministrativo con apposita Deliberazione, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i Soci Cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del Libro dei Soci.

In ogni caso, l'ammissione di Soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Articolo 19 (Obblighi del Socio Volontario)

Il Socio Volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8 l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal Regolamento Interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo Rapporto Sociale.

Gli effetti dello scioglimento del Rapporto Sociale fra la Cooperativa ed il Socio Volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i Soci Cooperatori.

Articolo 20 (Soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 21 (Conferimento e Azioni dei Soci Sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da Azioni nominative trasferibili il cui valore è stabilito dall'Assemblea al momento della emissione dei titoli.

Anche il numero minimo di Azioni da sottoscrivere è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 22 (Alienazione delle Azioni dei Soci Sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea Ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le Azioni dei Soci Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le Azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il Socio Sovventore potrà vendere a chiunque.

Articolo 23 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle Azioni destinate ai Soci Sovventori deve essere disciplinata con Deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle Azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle Azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci Cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al Socio Sovventore sono attribuiti i voti nelle Assemblee della Società secondo le modalità stabilite dall'Assemblea al momento della deliberazione sull'emissione dei titoli.

In ogni caso i voti attribuiti ai Soci Sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci Sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del Capitale Sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci Sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il Capitale conferito dai Soci Cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 24 (Recesso dei Soci Sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai Soci Sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle Azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai Soci Sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo 25 (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di Azioni il cui valore è stabilito dall'Organo Amministrativo con apposita deliberazione;
- b) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28, II° comma lettera a) e con il valore delle Azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
- c) dalla Riserva Straordinaria;
- d) da ogni altra Riserva e/o Accantonamento costituito e/o prevista per Legge.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci Cooperatori durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 26 (Vincoli sulle Azioni e loro alienazione)

Le Azioni dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

La cessione delle Azioni dei Soci Cooperatori è in ogni caso vietata. In tal caso il Socio può recedere dalla Società con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 27 (Versamento delle Azioni)

Il versamento delle Azioni sottoscritte deve essere effettuato in un'unica soluzione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, i Soci Lavoratori possono autorizzare l'addebito in busta paga.

Le Azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di Legge.

Articolo 28 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio Sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio Sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Progetto di Bilancio. Il Progetto di Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il Bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella Nota Integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a Riserva Legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;

c) la restante parte a Riserva Straordinaria

Articolo 29 (Vantaggio mutualistico)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di Bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i Soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 30 (Assemblea)

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 28 del presente Statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti

spettanti a tutti i Soci, sottopongano alla loro approvazione degli Amministratori facendone loro domanda scritta.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede Sociale.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal Socio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 31 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;

- 3) provvede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva il Regolamento interno;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 32 (Costituzione e quorum deliberativi Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e del capitale Sociale rappresentato.

L'Assemblea Ordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 33 (Costituzione e quorum deliberativi Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e del capitale Sociale rappresentato.

L'Assemblea Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 34 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle Azioni sottoscritte.

Ciascun Socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai Soci operatori persona giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare delle Azioni oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Articolo 35 (Deleghe di voto)

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

La Società acquisisce la delega agli atti Sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile,

nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il Legale Rappresentante di questo rappresenta il Socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di 10 Soci. Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli Organi di Controllo o Amministrativo della Società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli Organi di controllo o amministrativo delle Società controllate.

Articolo 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni.

Articolo 37 (modalità di svolgimento e votazioni)

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 38 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da (3) a (9) eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i Soci Cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche.

Ferma restando la durata massima stabilita dalla legge, l'assemblea, al momento della nomina stabilisce la durata della carica degli Amministratori, i quali terminano il loro mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi Amministratori.

Articolo 39 (Compiti degli Amministratori)

La gestione dell'Impresa, sia Ordinaria che Straordinaria spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto Sociale.

Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della Sede Sociale anche in altro Comune del territorio nazionale.

Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, possono istituire appositi Comitati Scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 40 (Elezione del Presidente e Vicepresidente)

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice - Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

Articolo 41 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, a ciascun Membro del Consiglio e del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi incaricati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 42 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 43 (Compensi degli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Articolo 44 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è

autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice - Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali Procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle Norme Legislative vigenti al riguardo.

Articolo 45 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro mandato.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 46 (Controllo contabile)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, Amministrativo e Contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di Legge in materia.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 47 (Controversia e Competenza)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale.

Articolo 48 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 49 (Devoluzione Patrimonio Finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci;
- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 50 (Regolamento Interno)

Per meglio regolamentare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee Ordinarie.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Articolo 51 (Principi di mutualità)

In ragione della qualità di Cooperativa a mutualità prevalente, che la Società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenti di 2 punti e $\frac{1}{2}$ effettivamente dal capitale versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i Soci Cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero Patrimonio Sociale dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una parte degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 52 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti Norme di Legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la disciplina delle Società Cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.